

Emendato C.C. 30/10/2023



COMUNE DI PISTOIA

Servizio Lavori Pubblici, Patrimonio, Verde e Promozione sportiva
U.O. Promozione sportiva

**REGOLAMENTO DELLA CONSULTA
COMUNALE DELLO SPORT**

INDICE

- Art. 1 – Istituzione e obiettivi**
- Art. 2 – Finalità**
- Art. 3 – Organi della Consulta comunale dello Sport**
- Art. 4 – Composizione dell'Assemblea**
- Art. 5 – Insediamento dell'Assemblea**
- Art. 6 – Presidente e Vicepresidente dell'Assemblea**
- Art. 7 – Convocazione dell'Assemblea e svolgimento delle sedute**
- Art. 8 – Competenze dell'Assemblea**
- Art. 9 – Composizione del Comitato di coordinamento**
- Art. 10 – Convocazione del comitato di coordinamento e svolgimento delle sedute**
- Art. 11 – Competenza del Comitato di coordinamento**
- Art. 12 – Segreteria**
- Art. 13 – Incompatibilità**
- Art. 14 – Modifica del regolamento**
- Art. 15 – Disposizioni finali**

Art. 1 – Istituzione e obiettivi

1. Il Comune di Pistoia riconosce la funzione sociale dello sport e intende promuovere e sostenere ogni iniziativa atta a rendere più accessibile la pratica delle attività sportive e ludico-motorie, quale strumento di educazione e formazione personale e sociale, di prevenzione, tutela e miglioramento della salute, di retto impiego del tempo libero, per affermare i valori di dignità umana, di pacifica convivenza e solidarietà tra le persone e tra i popoli, favorendo le pari accessibilità alla pratica sportiva senza distinzione di sesso e riconoscendo lo sport come risorsa per l'integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità residenti sul territorio.
2. In conformità con quanto stabilito dall'art. 27 dello Statuto, il Comune di Pistoia favorisce la costituzione di consulte, quale espressione delle esigenze e degli interessi delle organizzazioni e dei gruppi portatori degli interessi diffusi.
3. A tal fine è istituita la Consulta Comunale dello Sport, quale organo consultivo permanente del Comune di Pistoia per contribuire alla determinazione delle politiche sportive e delle scelte amministrative operate in questo settore.
4. La Consulta Comunale dello Sport, in quanto luogo di partecipazione e confronto tra le realtà sportive, politiche, sociali e educative della città, riconosce come essenziale la libertà organizzativa e si propone di valorizzare le espressioni associative, presenti sul territorio, garantendo loro il sostegno del Comune.
5. Gli organi della Consulta restano in carica per la durata del consiglio comunale e fino alla costituzione dei nuovi che deve avvenire entro centoventi giorni dall'insediamento del consiglio comunale.
6. La Consulta ha sede nei locali del Comune di Pistoia.

Art. 2 - Finalità

1. La Consulta Comunale dello Sport è un organo consultivo di raccordo, di partecipazione e di confronto tra l'amministrazione comunale e la realtà sportiva cittadina ed ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità:
 - a) favorire il riconoscimento e la diffusione del valore sociale della pratica sportiva, come momento di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione sociale, a favore di tutte le fasce d'età e in particolare di quelle giovanili, delle persone con disabilità, della terza età e delle fasce marginali di popolazione, per agevolarne l'integrazione sociale senza distinzione di sesso;
 - b) collaborare con l'amministrazione comunale nel coordinamento per l'utilizzo degli impianti sportivi e la gestione degli stessi e nello svolgimento di attività di indagine volte ad acquisire maggiore consapevolezza della realtà sportiva presente su tutto il territorio e dell'effettiva partecipazione di tutti, in particolare dei giovani, alla pratica sportiva, operando anche in sinergia con l'amministrazione provinciale;
 - c) promuovere, in sinergia con la ASL e le istituzioni scolastiche, ogni tipo di iniziativa volta a combattere l'uso di sostanze considerate dopanti e anabolizzanti e a favorire attività di informazione, sensibilizzazione e prevenzione del loro uso;
 - d) recepire le istanze provenienti dalle varie realtà sportive ed in particolare da quelle dilettantistiche, facendosene interprete verso le istituzioni e gli organi competenti;
 - e) favorire il rapporto tra enti di promozione sportiva, associazioni sportive e gli istituti scolastici, di qualunque ordine e grado, e la pianificazione dell'attività di promozione dello sport, anche mediante iniziative che diffondano l'educazione sportiva e la cultura della motricità;
 - f) esprimere, nel rispetto della normativa vigente, un parere preventivo non vincolante circa i regolamenti che il Comune di Pistoia intende adottare in ambito sportivo;
 - g) suggerire interventi utili al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - i) favorire la promozione di attività e manifestazioni che, attraverso lo sport, facilitino la cooperazione tra giovani e l'integrazione di culture e di identità diverse.

Art. 3 – Organi della Consulta Comunale dello Sport

1. Sono organi della Consulta Comunale dello Sport:
 - a) l'Assemblea della Consulta, più avanti detta "Assemblea";
 - b) il Comitato di coordinamento della Consulta, più avanti detto "Comitato di coordinamento".

Art. 4 – Composizione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai seguenti membri:

- a) sindaco o assessore alla promozione sportiva;
- b) un rappresentante del CONI per la provincia di Pistoia;
- c) un rappresentante per ciascuna delle federazioni sportive nazionali;
- d) un rappresentante del comitato Italiano Paralimpico;
- e) un rappresentante della Special Olympics Italia;
- f) un rappresentante di ciascun ente di promozione sportiva riconosciuto o regolarmente iscritto al registro unico nazionale del terzo settore;
- g) uno o due rappresentanti, per ciascuna disciplina sportiva praticata sul territorio, delle associazioni e società sportive aventi sede nel Comune di Pistoia ed ivi operanti, individuato/i dal rappresentante della relativa federazione di appartenenza (di cui alla lettera c) secondo la seguente modalità:
 - g.1) n. 1 rappresentante, qualora risultino affiliate alla relativa federazione fino a cinque associazioni e/o società sportive pistoiesi;
 - g.2) n. 2 rappresentanti, qualora risultino affiliate alla relativa federazione oltre cinque associazioni e/o società sportive pistoiesi;
- h) un/una rappresentante dell'ufficio scolastico provinciale, o suo delegato/a;
- i) un/una rappresentante per ogni Istituto scolastico del territorio comunale, o suo delegato/a;
- l) un/una rappresentante della ASL Territoriale competente per medicina dello sport, o suo delegato/a;
- m) un/una rappresentante della provincia di Pistoia, incaricato dal/dalla presidente della provincia.

2. Per la proposta di nomina del proprio rappresentante nell'Assemblea della Consulta Comunale dello Sport, ogni federazione, ente, associazione o sodalizio che abbia i requisiti ai sensi del presente regolamento, deve indirizzare apposita domanda al sindaco corredata dei dati anagrafici, fatta eccezione per i rappresentanti del CONI, dell'ufficio scolastico provinciale, degli Istituti scolastici e dell'ASL.

3. La nomina dei componenti dell'Assemblea avviene con atto della giunta comunale, che provvede parimenti anche per i casi di sostituzione di componenti dell'Assemblea.

4. In caso di impossibilità a partecipare ad una seduta, il componente nominato potrà delegare altra persona appartenente alla stessa federazione, ente, associazione o sodalizio, con atto avente efficacia limitata alla seduta in questione.

Art. 5 – Insediamento dell'Assemblea

1. Nella prima seduta dell'Assemblea della Consulta Comunale dello Sport si procede all'elezione del/della presidente e del/della vicepresidente.

2. La prima seduta viene convocata dal sindaco che la presiede o, in sostituzione, dall'assessore alla promozione sportiva, fino alla nomina del/della presidente dell'Assemblea.

Art. 6 – Presidente e vicepresidente dell'Assemblea

1. Il/la presidente è eletto a scrutinio segreto in prima votazione con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti l'Assemblea della Consulta Comunale dello sport o in seconda votazione a maggioranza dei presenti.

2. Il/la presidente rappresenta la Consulta, forma l'ordine del giorno, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, assicura il collegamento con gli organi istituzionali e può invitare a partecipare alle sedute dell'Assemblea funzionari e tecnici dell'amministrazione.

3. Nella stessa seduta è eletto, con le modalità e le maggioranze di cui al comma 1, anche un/una vicepresidente.

Art. 7 – Convocazione dell'Assemblea e svolgimento delle sedute

1. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, di cui una per ogni semestre dell'anno solare, su convocazione del/della suo/sua presidente o della giunta comunale nell'ipotesi di cui all'art. 27 comma 4 dello statuto comunale.

2. Il/la presidente deve inoltre convocare l'Assemblea su deliberazione della maggioranza del Comitato di coordinamento, oppure su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei componenti l'Assemblea medesima.

3. La convocazione scritta deve pervenire entro gli otto giorni che precedono la data di seduta e dovrà contenere data, ora e luogo della seduta ed elenco degli argomenti da trattare.
4. È inoltre facoltà del/della presidente, anche su proposta dell'Assemblea medesima, avvalersi di una o più figure professionali esperte nelle singole materie da affrontare, con poteri consultivi e senza diritto di voto.
5. L'Assemblea è validamente riunita con la partecipazione di almeno metà più uno dei suoi membri.
6. Il/la presidente disciplina la seduta, stabilendo i tempi per gli interventi e per le decisioni.
7. L'Assemblea esprime i propri pareri a votazione palese, a maggioranza dei presenti al momento della votazione. Su tutte le altre questioni delibera a maggioranza dei presenti.
8. Ciascuno dei componenti dell'Assemblea ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'organismo rappresentato.
9. Le sedute dell'Assemblea sono aperte al pubblico.
10. Di ogni seduta viene redatto verbale secondo le modalità stabilite dal/dalla presidente.

Art. 8 – Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea:
 - a) elegge nella prima seduta il/la presidente e vicepresidente, ai sensi dell'art. 6;
 - b) elegge nella prima seduta i componenti del Comitato di coordinamento di cui all'art. 9 comma 1 lett. f);
 - c) fissa le linee di indirizzo per il perseguimento degli obiettivi istituzionali di cui agli artt. 1 e 2 e ne affida la traduzione operativa al Comitato di coordinamento;
 - d) esamina e approva le proposte per l'attività annuale predisposte dal Comitato di coordinamento;
 - e) sensibilizza le forze politiche, economiche e sociali verso le tematiche dello sport;
 - f) formula analisi e proposte su problemi generali dello sport, quali la diffusione dell'attività sportiva a tutti i livelli, la promozione dell'associazionismo sportivo;
 - g) rilascia i pareri previsti dall'art. 2 comma 1;
 - h) manifesta in generale il proprio parere su tutti i problemi connessi con lo svolgimento dell'attività sportiva all'interno della città;
 - i) ratifica le proposte sviluppate e/o formulate dal Comitato di coordinamento verificandone la piena aderenza ai compiti istituzionali ed agli indirizzi fissati;
 - l) propone iniziative tese a rendere la pratica motoria sportiva e ricreativa accessibile a tutti i cittadini e le cittadine;
 - m) rafforza i rapporti con le Istituzioni scolastiche, di qualunque ordine e grado, promuovendo iniziative che diffondono l'educazione sportiva e la cultura della motricità;
 - n) collabora con l'amministrazione comunale affinché si attui il miglior utilizzo degli impianti sportivi anche attraverso la realizzazione di eventi sportivi e culturali.
2. È inoltre facoltà dell'Assemblea la costituzione e la nomina, al proprio interno, di commissioni di lavoro ove ritenuto utile ad un migliore svolgimento dei compiti istituzionali.

Art. 9 – Composizione del Comitato di coordinamento

1. Il Comitato di Coordinamento è composto dai seguenti membri:
 - a) il/la presidente dell'Assemblea;
 - b) il/l'assessore alla Promozione Sportiva;
 - c) il/la rappresentante del CONI per la provincia di Pistoia;
 - d) il/la rappresentante del Comitato Italiano Paralimpico;
 - e) il/la rappresentante della Special Olympics Italia;
 - f) n. 12 rappresentanti eletti ai sensi del comma successivo e suddivisi secondo le seguenti categorie di discipline sportive:
 - f.1) n. 1 rappresentante per le discipline su strada e motoristiche (ciclismo, rally, motociclismo, etc.);
 - f.2) n. 4 rappresentanti per le discipline di squadra (calcio, pallavolo, pallacanestro, rugby, hockey, etc.);
 - f.3) n. 1 rappresentante per le discipline di combattimento (judo, karate, pugilato, etc.);
 - f.4) n. 1 rappresentante per le discipline acquatiche (nuoto, pallanuoto, subacquea, vela, etc.);

- f.5) n. 4 rappresentanti per le discipline di abilità/fitness (pattinaggio artistico, tiro con l'arco, atletica leggera, scherma, ginnastica, arrampicata, danza sportiva, etc.);
- f.6) n. 1 rappresentante per le associazioni e società sportive che operano nel campo dei diversamente abili (paralimpico, special olympics, etc.);
2. I membri elettivi del Comitato di coordinamento, di cui alla lettera f) del comma precedente, vengono eletti dall'Assemblea, tra i propri membri, nella seduta di insediamento con votazioni successive per ciascuna categoria, a scrutinio segreto. Risultano eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze per ciascuna categoria. In caso di parità si procede al ballottaggio tra i due o più membri dell'Assemblea che abbiano riportato più voti. In caso di rinuncia subentra il primo dei non eletti. I membri dell'Assemblea che partecipano di diritto al Comitato di coordinamento non hanno diritto di voto per nessuna categoria.
3. Al Comitato di coordinamento può partecipare, su invito del/della presidente e senza diritto di voto, il Dirigente Responsabile del Servizio o un suo delegato/a.
4. Alle riunioni del Comitato di coordinamento possono partecipare, su invito del/della presidente e senza diritto di voto, tecnici e funzionari dell'amministrazione. Possono inoltre essere effettuate consultazioni di associazioni e organismi operanti in ambito cittadino.
5. I membri del Comitato di coordinamento che risultino assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive, possono essere dichiarati decaduti dall'Assemblea. La sostituzione di tali membri rientra nella competenza di quest'ultima.

Art. 10 – Convocazione del comitato di coordinamento e svolgimento delle sedute

1. Il Comitato di coordinamento si riunisce almeno tre volte all'anno, ed in via straordinaria su convocazione del/della presidente o su richiesta di almeno cinque dei suoi componenti.
2. Il Comitato di coordinamento è convocato e presieduto dal/dalla presidente dell'Assemblea o da suo delegato/a.
3. La convocazione deve essere inviata con dieci giorni di preavviso, con comunicazione scritta, recante l'indicazione del luogo e della data della seduta, nonché degli argomenti da trattare. In caso di particolare urgenza la convocazione può essere effettuata dal/dalla presidente almeno ventiquattro ore prima della data prevista. Nello stesso termine può essere eventualmente integrato l'ordine del giorno.
4. Il Comitato di coordinamento è validamente riunito quando sia presente la maggioranza dei componenti.
5. Ciascuno dei componenti del Comitato di coordinamento ha diritto ad un solo voto.
6. Potranno esser invitati di volta in volta componenti di gruppi di studio, esperti nelle materie che saranno trattate, nonché rappresentanti di enti, associazioni e istituzioni che abbiano uno specifico interesse sugli argomenti all'ordine del giorno.
7. Il Comitato di coordinamento discute e vota gli argomenti posti all'ordine del giorno. Eventuali proposte non comprese nell'ordine del giorno non potranno essere poste in deliberazione.
8. Il/la presidente disciplina la seduta, stabilendo i tempi per gli interventi e per le decisioni.
9. Il Comitato di coordinamento esprime i propri pareri a votazione palese, a maggioranza dei presenti al momento della votazione. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del/della presidente.
10. Le sedute del Comitato di coordinamento non sono aperte al pubblico, mentre possono assistervi i membri dell'Assemblea, senza diritto di voto.
11. Di ogni seduta sarà redatto un verbale secondo le modalità stabilite dal/dalla presidente.

Art. 11 – Competenze del Comitato di coordinamento

1. Sono compiti del Comitato di coordinamento:
 - a) sviluppare le linee di indirizzo fissate dall'Assemblea, cui spetta il diritto di ratifica;
 - b) proporre all'Assemblea iniziative tendenti alla migliore realizzazione degli scopi della Consulta, disciplinati agli artt. 1 e 2;
 - c) proporre l'eventuale costituzione in seno all'Assemblea di commissioni di lavoro, per il migliore svolgimento dei compiti della Consulta, e di gruppi di studio, anche in collaborazione con altri organismi presenti sul territorio, in materia di realizzazione, ampliamento e miglioramento di impianti sportivi;
 - d) dare mandato al/alla presidente di convocare l'Assemblea, fissandone la data, il luogo e gli argomenti.

Art. 12 – Segreteria

1. Le funzioni di segreteria degli organi della Consulta sono svolte da un membro dell'Assemblea, nominato dal/dalla suo/sua presidente.
2. Il Segretario assiste alle riunioni della Consulta e ne redige il verbale.
3. Il verbale è firmato dal/dalla presidente e dal segretario e viene approvato nella seduta successiva. Una copia dello stesso viene inviata a tutti i componenti della Consulta, presenti e assenti, al/alla presidente del Consiglio comunale, al/alla presidente della Commissione Consiliare Promozione Sportiva, e ai Capigruppo Consiliari, nonché al Dirigente Responsabile del Servizio.

Art. 13 – Incompatibilità

1. Non possono far parte della Consulta coloro che abbiano macchiato l'onore dello sport mediante atti illeciti e per questi siano stati condannati dalla giustizia ordinaria o da quella sportiva.

Art. 14 – Modifica del regolamento

1. Ogni variazione o modifica del presente Regolamento istitutivo della Consulta dello Sport potrà avere luogo solo con apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 15 – Disposizioni finali

1. La partecipazione alla Consulta dello Sport è gratuita e volontaria e non dà diritto alcuno a compensi o rimborsi comunque denominati.
2. Il Servizio Sport pone in essere azioni ed atti amministrativi per il miglior funzionamento della Consulta dello Sport.